REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 5 aprile 2016 N. 3578/2015 R.G.

La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia instaurata da

i, rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui studio in ha eletto domicilio,

ricorrente

contro

. rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Compagnino e Valentina Priscina presso il cui studio in Milano, via Salvini n. 10, ha eletto domicilio,

resistente

OGGETTO: differenze retributive, licenziamento per giustificato motivo oggettivo e altro.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio

Il ricorrente ha rappresentato:

1) di aver lavorato come sacrista per la ... suddetta per un anno in mezzo, da dicembre 2000 al 31 maggio 2002, privo di regolare contratto di assunzione;
2) dal 1 giugno 2002, invece, sarebbe stato regolarmente assunto a tempo indeterminato full time, livello A, contratto diocesano della Diocesi di Milano. Il contratto prevedeva

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

44 ore settimanali di attività lavorativa, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 19;

3) in realtà, il ricorrente aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 12 40 e dalle 16 alle 19:30, il sabato dalle 5 alle 7, dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19.35 senza mai ricevere il pagamento delle ore di straordinario se non in parte solo a partire dal gennaio 2014, a seguito di cambio di gestione;
4) Il 30 maggio 2014 il ricorrente veniva licenziato per soppressione del posto di lavoro e l'8 luglio 2014 impugnava il licenziamento;
5) il signor sostiene che dal dicembre 2000 al dicembre 2023, si era sempre attenuto alle direttive e alle istruzioni impartitegli da cui era poi subentrato . Afferma di avere svolto servizio di portineria, pulizie della parrocchia, apertura della Chiesa per le funzioni religiose, preparazione delle funzioni, pulizie della Chiesa e sua chiusura nonché pulizie del palazzo della parrocchia, dell'ascensore del palazzo parrocchiale, del terrazzo, delle scale del terrazzino, dell'oratorio e dei bagni; di avere svuotato anche i cestini dell'immondizia; di essersi occupato del lavaggio e della stiratura degli abiti ecclesiali nonché di piccole riparazioni degli stessi, della pulizia del teatro parrocchiale e della palestra;
6) a partire da gennaio 2014, con il cambio di parroco, è stata riconosciuta al ricorrente una parte dei compensi maturati al titolo di lavoro straordinario, come risultante dalla busta paga ove però non compaiono le ore effettivamente prestate a tale titolo.

Il ricorrente afferma quindi l'illegittimità del licenziamento, motivato da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa nonchè da squilibrio finanziario dei conti della parrocchia che avrebbe reso impossibile continuare a sopportare il costo del lavoratore.

Il ricorrente sostiene invece l'insussistenza di questo squilibrio economico avendo la parrocchia svolto l'attività con le medesime entrate degli anni precedenti.

Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti domande:

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

"1) accertare e dichiarare... l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 30 maggio 2014 e per l'effetto condannare la convenuta... al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente ex art. 8 della L. 604/1966 nella misura pari a n. 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1674,83 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia dal giudice;

2) accertare e dichiarare in virtù dei motivi sopra esposti la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto all'inquadramento nel livello a del contratto sacristi Diocesi di Milano applicabile al rapporto, a decorrere dal 1 giugno 2000 al 31 maggio 2002 o a decorrere dalle diverse date ritenuto di giustizia del giudice adito;

3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento da parte della convenuta delle differenze retributive maturate e non riscosse durante l'intera durata del rapporto di lavoro a titolo di lavoro straordinario, permessi, ferie e festività, mensilità aggiuntive e altre indennità e conseguentemente condannare la convenuta..al pagamento nei confronti del ricorrente dell'importo di euro 193.144,83 al titolo di lavoro straordinario, permessi, ferie e festività, mensilità aggiuntive e altre indennità o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia dal giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese competenze di vite da distrarsi in favore dell'avv. ....".

Parte resistente si è costituita contestando la ricostruzione in fatto e in diritto del ricorrente.

La Parrocchia ha affermato, in particolare, che il posto di lavoro del ricorrente è stato effettivamente soppresso e che le mansioni di pulizia sono state affidate ad una ditta esterna, come da documento prodotto.

Ha esposto di avere un passivo di bilancio ammontante ad euro 695.000,00 di cui euro 362.000,00 per uscite straordinarie ed euro 91.298,44 di costi ordinari.

Ha contestato che il ricorrente abbia lavorato come sacrista "in nero" tra il dicembre 2000 e maggio 2012 posto che lo stesso signor . fino al 2012, era privo di documenti, come dimostra il contratto di soggiorno dallo stesso prodotto.

La Parrocchia lo ha ospitato e lo ha aiutato a regolarizzare la sua posizione mediante un regolare contratto di lavoro.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

La convenuta contesta altresì la genericità della ricostruzione avversaria con riferimento all'esercizio del potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro.

Nega che ricorrente abbia svolto lavoro straordinario, evidenziando, da un lato, come la domanda sia carente di allegazione e di offerta di prova e, dall'altro, come anche la moglie del ricorrente sostenga di aver lavorato per la parrocchia come addetta alle pulizie.

Sommandosi dunque le ore che i due coniugi pretendono di avere dedicato alle pulizie della Parrocchia si perviene un totale di 92,5 ore settimanali, numero assolutamente esorbitante e non rispondente alle esigenze e alle dimensioni della Parrocchia stessa.

La convenuta ha svolto anche domanda riconvenzionale di rilascio dell'immobile concesso in uso al ricorrente sino al 31 agosto 2014 e non ancora liberato. Ha chiesto inoltre che il ricorrente corrisponda un'indennità di occupazione *sine titulo* in misura di euro 400,00 al mese.

In replica alla riconvenzionale avversaria, il ricorrente ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, richiamando normativa in materia di licenza e sfratto. Ha inoltre contestato la compensabilità tra il credito vantato a titolo di TFR e l'indennità di occupazione pretesa dalla parrocchia.

Fallito il tentativo di conciliazione, a scioglimento di riserva il giudice invitava il ricorrente a depositare conteggi aggiornati e fissava udienza di discussione ritenendo la causa già matura per la decisione. Emetteva ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento del TFR.

All'udienza del 5 aprile 2016, procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande. Il procuratore della convenuta ha rinunciato agli atti della domanda di rilascio, riservandosi separata azione, ed insistendo invece nella domanda di condanna al pagamento di indennità da occupazione *sine titulo*.

All'esito di camera di consiglio, il giudice ha depositato il dispositivo in via telematica.

Ciò posto, è pacifico che tra le parti sia stato stipulato, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, un contratto di soggiorno ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lvo n. 286/1998 e successive modifiche " *per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti ad integrazione dell'originario contratto di lavoro ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo in*

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5b117 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

corso con lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale in corso di validità".

Il contratto inerisce le mansioni di sacrestano, inquadramento livello A, contratto sacristi della Diocesi di Milano, a tempo indeterminato e pieno (44 ore settimanali). Dà atto che il ricorrente risultava già occupato alle dipendenze del medesimo datore contraente dal 1 giugno 2002.

Si rinvengono inoltre nel documento dichiarazioni del datore di lavoro:

- sulla sussistenza di sistemazione alloggiativa in Milano, via condizione non convivente, a titolo gratuito;
- che l'assunzione originaria in data 1 giugno 2002 fu effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno per lavoro " *all'epoca non richiesta", con regolare versamento dei contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali dovuti".*

Ciò posto, con riferimento al periodo intercorrente tra l'1 dicembre 2000 e il 31 maggio 2002, relativamente al quale il ricorrente assume di avere lavorato senza alcuna regolarizzazione in favore della Parrocchia, si osserva che le allegazioni contenute nel ricorso risultano del tutto inconsistenti (*"1) A decorrere dal 1 dicembre 2000 e sino al 31 maggio 2002, il ricorrente ha svolto mansioni di sacrista in favore della parrocchia privo di regolare contratto di assunzione).*

Oltre ad essere parzialmente negativa, la circostanza – anche ove ammessa a prova diretta e confermata - non avrebbe consentito al ricorrente, per assoluta genericità di allegazione, di fornire adeguata prova del fatto dedotto e ciò pure tenendo conto della *"eterodirezione elementare"* rinvenibile nel caso concreto, come ricordato dalla difesa del signor in sede di discussione.

Il ricorrente rivendica poi ore straordinarie lavorate, in particolare per effettuare le pulizie dei luoghi parrocchiali.

La domanda collide peraltro con l'incontestata documentazione prodotta in atti da controparte dalla quale si evince che, in relazione agli stessi giorni (dal lunedì al venerdì per 4 ore e nella giornata di sabato per 5 ore) ed agli stessi luoghi, anche la moglie del ricorrente, signor , ha parimenti rivendicato differenze retributive derivanti da lavoro "in nero"

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

quale addetta alle pulizie, nel periodo da ottobre 2007 al gennaio 2014, presso la Parrocchia (doc. 6 convenuta).

La circostanza rende la pretesa del signor - relativamente agli anni di oggettiva "sovrapposizione" dei due lavoratori - non credibile per cui eventuali approfondimenti della sua pretesa andrebbero circoscritti al periodo giugno 2002 – ottobre 2007.

Il ricorrente peraltro ha prodotto in giudizio solamente le buste paga dell'anno 2014 dalle quali si evince il regolare pagamento dello ore di straordinario prestate (doc. 3 multiplo) mentre con riferimento alle altre annualità non si rinviene alcuna documentazione.

Ciò rileva anche in ragione del fatto che l'art. 4 del CCNL Sacristi, applicabile al caso concreto, prevede che le prestazioni straordinarie debbano essere sempre autorizzate.

Con riferimento alle differenze retributive reclamate per il mancato godimento di ferie, permessi, ex festività, mensilità supplementari e altre indennità il ricorrente si è limitato ad una affermazione del tutto apodittica, oltre che laconica, nulla allegando di specifico (*"inoltre il lavoratore ha diritto al pagamento di ferie permessi non goduti extra festività, mensilità supplementari e altre indennità secondo quanto previsto dal Contratto Sacristi applicato rapporto"*) né chiedendo di provare (così il punto narrativa sul punto da sottoporre quale eventuale capitolo di prova: *"33) Il lavoratore non ha percepito l'integrale pagamento di ferie, permessi e mensilità supplementari"* rif. pag. 5 ricorso)

Il ricorso richiama in particolare l'art. 8 del detto contratto (" *al sacrista verrà corrisposta ogni anno, in occasione del S. Natale, una gratifica pari ad una mensilità della normale retribuzione (13° mensilità). Inoltre, ogni anno, in occasione della S. Pasqua, al sacrista verrà corrisposto un premio pari ad euro 600,00*) e l'art. 12 (" *al sacrista, dopo un anno ininterrotto di lavoro, spetta un periodo di ferie pari a giorni 26 lavorativi, più 4 giorni in corrispettivo delle festività soppresse con la regolare corresponsione della retribuzione*").

Fatta eccezione per il TFR, da un simile richiamo non può derivare automaticamente il diritto del ricorrente a ricevere le somme reclamate, in assenza di qualunque riscontro probatorio idoneo a provare ciò.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda di condanna della convenuta al pagamento di somme per le voci suindicate dev'essere respinta in quanto infondata.

Al ricorrente spetta invece – pacificamente – il diritto a percepire il TFR, già oggetto di ordinanza ex art. 423 c.p.c. in corso di causa e di cui la convenuta ha chiesto in sede di discussione la revoca sul presupposto dell'assenza di specifica domanda di condanna al pagamento.

Il presupposto risulta tuttavia erroneo.

Si rammenta che il ricorrente ha chiesto la condanna di controparte *"al pagamento...delle differenze retributive maturate e non riscosse durante l'intera durata del rapporto di lavoro a titolo di lavoro straordinario, permessi, ferie e festività, mensilità aggiuntive e altre indennità"*.

Nei conteggi prodotti in causa (doc. 9), il TFR risulta chiaramente conteggiato (rif. pag. 28) e la stessa parte convenuta, ben consapevole dell'obbligo sulla stessa gravante, all'udienza del 3 novembre 2015, ha prodotto *"certificato INAIL da cui si evince l'importo ancora spettante a tale titolo (euro 6.787,18)"*.

Va quindi confermata la condanna della Parrocchia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.787,18 a titolo di TFR residuo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Venendo ora alla ritenuta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si osserva che la resistente ha provato di trovarsi in una situazione economica estremamente precaria, quale risultante dal bilancio prodotto in giudizio (doc. 4) e di avere esternalizzato i servizi di pulizia ad impresa terza (doc. 5); servizi che – secondo la prospettazione del ricorrente – egli espletava da solo, con conseguente impossibilità di una sua collocazione alternativa.

Il ricorrente, peraltro, nemmeno indica a quali altre mansioni avrebbe potuto eventualmente essere adibito.

Anche sotto tale profilo, la domanda di parte ricorrente dev'essere respinta in quanto infondata.

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5b17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

Dato atto dell'avvenuta valida rinuncia agli atti della domanda di rilascio da parte della convenuta, resta da esaminare la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di indennità di occupazione *sine titulo*, rispetto alla quale sussiste competenza di questo giudice.

Il contratto dei sacristi prevede che, in caso di licenziamento, l'alloggio vada restituito entro un mese ma ciò, pacificamente, non è avvenuto.

E' poi incontestato in causa che il signor occupi, oltre all'appartamento, anche un box, un posto auto e un magazzino, sempre di proprietà parrocchiale benchè non menzionati in contratto.

Tenuto conto, da un lato, dei parametri del mercato immobiliare in zona (come documentati dalla convenuta, doc. 8) e, dall'altro, che trattasi di alloggio non facilmente locabile a chiunque, in quanto situato in ambito parrocchiale, si reputa di poter riconoscere alla proprietaria, a tale titolo, la somma di euro 200,00 mensili a decorrere dall'1 luglio 2014 (mese successivo al licenziamento, intimato il 31 maggio 2014) sino alla data di rilascio effettivo, oltre agli accessori di legge.

La Parrocchia ha invece validamente rinunciato alla domanda di rilascio e rispetto a ciò, l'opposizione formalizzata dal ricorrente in sede di udienza di discussione è da ritenere irrilevante non ravvisandosi, nella stessa, la possibilità di perseguire un risultato utile, maggiormente apprezzabile rispetto all'estinzione del processo da dichiarare sullo specifico punto.

Le soccombenze reciproche giustificano la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, così provvede:

1) **condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 6.787,18 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di TFR residuo, come già disposto con ordinanza ex art. 423 c.p.c. in data 11 novembre 2015;**
2) **rigetta le residue domande del ricorrente;**
3) **dichiara l'estinzione del processo quanto alla domanda di rilascio formulata dalla parte convenuta;**

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2

4) condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro 200,00 mensili a titolo di indennità da occupazione *sine titulo* oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;

5) compensa le spese di lite tra le parti;

6) assegna termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Milano, 5 aprile 2016

Il giudice del lavoro

Francesca Saioni

Firmato Da: FILIPPONE SIMONA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5bf17 - Firmato Da: SAIONI FRANCESCA GIORG Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a92c2